



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DELLE DETERMINAZIONI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

(testo definitivo approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 034/c del 29 Aprile 2011)

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i modi, le forme ed i limiti con i quali la Provincia Regionale di Palermo in attuazione all'obbligo introdotto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché al nuovo disposto statutario dell'Ente art. 21 comma 3 approvato con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 010/C del 03/02/2010, ottempera all'obbligo di pubblicazione integrale delle deliberazioni e delle determinazioni nonché di ogni altro atto o documento soggetto a pubblicazione, per norma di legge o regolamento nel sito web dell'Ente.

Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi resta fermo quanto stabilito dalla Legge n. 241/90 e dal Regolamento Provinciale "dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86/4/C del 21 ottobre 1993.

La Provincia Regionale di Palermo con deliberazione consiliare n. 009/C del 25.01.2006 ha adottato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Provincia Regionale di Palermo con deliberazione consiliare n. 095/C del 26.09.2006 ha, altresì, adottato il Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 2 Principi e modalità

La Provincia Regionale di Palermo, nella formazione e nella divulgazione delle informazioni relative alla propria attività, si organizza in modo da assicurare ai dati diffusi:

- 1) chiarezza;
- 2) sicurezza;
- 3) completezza;
- 4) continuo aggiornamento;
- 5) accessibilità tramite gli strumenti informatici, nel rispetto del presente Regolamento;
- 6) compatibilità con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in particolare di quelli giudiziari e sensibili, conformemente ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Restano ferme le norme che attribuiscono determinati effetti giuridici alla pubblicazione di un provvedimento all'Albo on line o sul Sito internet provinciale (pubblicità costitutiva o pubblicità-notizia).

Considerato che la pubblicazione degli atti può comportare il trattamento di dati



personali, trovano applicazioni i seguenti principi:

1. principio di legittimità – il trattamento di pubblicazione-diffusione è legittimo solo se è previsto da una norma di legge o di regolamento;
2. principio di necessità – è obbligo valutare la possibilità di ridurre al minimo la pubblicazione-diffusione di dati personali;
3. principio di proporzionalità – prima di effettuare la pubblicazione-diffusione di atti contenenti dati personali sussiste l'obbligo di valutare il grado di incisione sulla sfera di riservatezza degli interessati, verificando che il sacrificio sia proporzionato rispetto alle finalità perseguite;
4. principio di indispensabilità – il trattamento di dati sensibili e giudiziari potrà avvenire solo se in concreto risulterà indispensabile rispetto alla finalità perseguita e solo se previsto in apposita disposizione di legge o di regolamento. Infine è espressamente previsto dal Codice sulla privacy il divieto di diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Articolo 3

Diffusione delle informazioni attraverso l'Albo Provinciale

La Provincia Regionale di Palermo provvede alla pubblicazione all'Albo di atti e provvedimenti nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

Gli atti ed i provvedimenti destinati ad essere pubblicati all'Albo Provinciale sono redatti limitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alla finalità da raggiungere.

In particolare gli stessi possono contenere dati sensibili o giudiziari solo se strettamente indispensabili e solo se essi siano pertinenti al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire. In ogni caso i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere contenuti in atti destinati ad essere pubblicati all'Albo Provinciale.

In particolare gli atti che approvano graduatorie di qualsiasi natura si limitano a riportare i nominativi dei soggetti collocati in graduatoria, ivi comprese le date di nascita, ed il relativo punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.


Le altre informazioni anche relative a punteggi parziali o intermedi recanti le motivazioni dell'attribuzione degli stessi ovvero dati sensibili o giudiziari, sono conservate agli atti degli uffici competenti e non sono materialmente allegate al provvedimento pubblicato. Alle stesse sarà consentito l'accesso da parte dei soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante come previsto dall'art. 22 della Legge 241/1990.

Articolo 4

Modalità di redazione degli atti pubblici ai fini della diffusione

Nel predisporre le proposte di deliberazione e le determinazioni destinate alla diffusione sul sito web dell'Ente il Dirigente/Funziario Responsabile deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessarietà e sufficienza nonché correttezza ed esattezza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall'atto.

Per necessarietà e sufficienza si intende che il Dirigente/Funziario Responsabile deve indicare nell'atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire ai Consiglieri ed agli eventuali controinteressati e cointeressati all'atto la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti o interessi legittimi.



Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma 2 o che appaiono esuberanti devono essere omesse dal Dirigente/Funziario Responsabile quando redige lo schema di atto.

Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il Dirigente/Funziario Responsabile dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Dirigente/Funziario Responsabile dovrà indicare tali dati in un allegato che non verrà diffuso; la conoscenza dell'atto integrale è consentita esclusivamente ai Consiglieri (ai fini del corretto e completo esercizio del mandato e delle funzioni di controllo e vigilanza) ed agli eventuali controinteressati e/o cointeressati (qualora dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii., di averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall'atto medesimo).

Articolo 5

Diffusione degli atti pubblici sul sito web istituzionale

La diffusione sul sito riguarda ogni atto o documento soggetto a pubblicazione per norma di legge o regolamento, nonché quelle informazioni che possano essere ritenute di interesse indistinto della collettività. Si considera "*di interesse indistinto della collettività*" ogni informazione, notizia, dato, etc. che possa essere utile o necessario a tutta la cittadinanza e la cui propagazione generalizzata sia finalizzata a rendere di pubblico dominio la conoscenza delle informazioni medesime.

L'atto deve essere pubblicato nella sua integralità salvo quanto appresso specificato. Qualora il Dirigente/Funziario Responsabile ritenesse necessario indicare nell'atto alcuni elementi contenenti dati personali che siano indispensabili per la completa comprensione del provvedimento, ma che non siano tali da giustificare la conoscibilità da parte della generalità indistinta dei cittadini, provvederà a iscrivere tali parti in un allegato, non pubblicabile, e dichiarerà l'atto di parziale diffusione.

I dati sensibili e quelli giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non devono mai essere diffusi in quanto non possono mai essere considerati "*di interesse indistinto della collettività*", tranne che non sia previsto da espressa disposizione di legge o regolamento; tantomeno devono essere riportati i dati sanitari, idonei a rivelare lo stato di salute, ed informazioni sulla vita sessuale.

Al fine di applicare correttamente i principi sopraesposti, occorrerà in linea di massima seguire le seguenti regole, dettate, a titolo esemplificativo, in base al contenuto o alla tipologia dell'atto amministrativo:

- *Atti contenenti informazioni personali "delicate"*
nel caso di atti contenenti dati, anche non sensibili o giudiziari, che possano creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate, è opportuno non procedere alla pubblicazione di tali dati;
- *Atti contenenti i dati di beneficiari di provvidenze di natura economica*
possono essere pubblicati esclusivamente i nominativi dei beneficiari, la relativa data di nascita e l'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione, mentre non devono essere pubblicati dati quali l'indirizzo, il codice fiscale, le coordinate bancarie, le ripartizioni degli assegnatari dei benefici secondo le fasce dell'ISEE ed ulteriori dettagli, in quanto eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- *Atti contenenti graduatorie di concorsi pubblici*
possono essere pubblicati interamente gli atti contenenti gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi nominativi di ammessi a prove orali e gli elenchi nominativi con i punteggi totali ottenuti; non possono essere inseriti dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli



- di studio o codice fiscale;
- *Atti contenenti le graduatorie di mobilità*
possono essere pubblicati solo i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di trasferimento, senza riferimenti riguardanti condizione di salute che potrebbero giustificare una precedenza degli interessati;
 - *Atti contenenti informazioni sull'organizzazione degli uffici di cui agli artt. 26 della L. n. 241/1990 e 54 del d. lgs. N. 82/2005*
l'Amministrazione rende noti i propri organigrammi e i nominativi dei dirigenti e dei responsabili corredati con i relativi recapiti (numeri telefonici e indirizzi e-mail);
 - *Retribuzioni, compensi ed emolumenti*
i compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate, dei dirigenti o con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsiasi incarico corrisposto dall'Ente o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotata in borsa devono essere resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.

Ogni ipotesi di oscuramento di dati deve risultare esplicitamente da una motivazione da riportarsi nel provvedimento pubblicato.

Articolo 6

Sicurezza e inalterabilità dei dati diffusi

La Provincia garantisce ai dati diffusi sul Sito Internet Istituzionale caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli artt. 31 e ss. d.lgs. 196/2003 e dall'art. 51 del d.lgs. 82/2005.

In occasione della pubblicazione di atti per 15 giorni previsti dall'art. 124 del D. Lgs 267/00, dovranno essere adottati accorgimenti idonei ad impedirne la riproduzione abusiva, ossia gli atti potranno essere consultabili, ma senza poter effettuare il download.

Articolo 7


Conoscibilità integrale dell'atto pubblicato parzialmente da parte dei controinteressati o cointeressati

Nel caso di pubblicazione parziale dell'atto all'Albo on line della Provincia, gli eventuali controinteressati o cointeressati hanno il diritto di accedere all'atto integrale per la tutela dei propri diritti e delle loro posizioni giuridiche soggettive, purché sussistano i presupposti per il diritto all'accesso previsti dalla L. 241/90. In tal caso, essi stessi rimangono vincolati al rispetto delle regole sulla tutela dei dati personali e della privacy, la violazione dei quali comporterà, a loro carico, le responsabilità civili, penali ed amministrative previste dall'ordinamento.

Articolo 8

Responsabile della pubblicazione

Il Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o suo delegato. L'eventuale provvedimento di delega deve risultare da atto che specifichi i limiti della delega medesima, e reso pubblico attraverso l'Albo on line.



Articolo 9 Diritto all'oblio

Qualora sia prevista la pubblicazione di atti con qualsiasi modalità, ogni cittadino ha diritto che i suoi dati personali e le informazioni considerate dalla normativa vigente come tali siano resi di pubblico dominio solo ed esclusivamente per il tempo necessario a garantire la pubblicità dell'informazione.

Nel caso in cui la durata di pubblicazione sia prevista espressamente dalla legge o da altra fonte normativa primaria o secondaria, la durata medesima non deve protrarsi oltre il termine espressamente indicato.

Nel caso in cui né la legge né altra fonte normativa primaria o secondaria indichino la durata della pubblicazione, essa non potrà protrarsi per oltre 15 giorni.

Superato il termine previsto dalla fonte normativa o dal precedente comma 3 del presente articolo, si estingue il diritto alla conoscibilità generale dell'atto da parte della collettività indistinta dei cittadini, per cui non può essere riconosciuto un accesso indiscriminato all'atto da parte di chiunque, fatte salve le normative specifiche in materia di diritto all'informazione da parte dei giornalisti e di quelle in materia di ricerca storica, scientifica, statistica, etc.

Per agevolare il diritto previsto da norme di legge alla conoscenza degli atti da parte dei Consiglieri Provinciali gli stessi vengono dotati di una username o password che prevede un accesso privilegiato alla Banca Dati (Data Base) ed una consultazione e copiatura dei singoli atti, anche dopo il periodo di pubblicazione degli stessi.

I controinteressati e cointeressati, decorso il periodo di pubblicazione, possono sempre richiedere, motivandolo, l'accesso agli atti secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Articolo 10 Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si applicano le disposizioni specifiche ed i principi generali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, alla Legge n. 241/90 ed a tutte le altre disposizioni in materia di coordinamento armonioso tra diritto di accesso e tutela della privacy.

Nella sua attività concreta, il Dirigente/Funziionario Responsabile deve ispirare la sua condotta ai canoni del buon senso, della ponderazione, della correttezza, della professionalità ed a tutti i principi di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ai Regolamenti dell'Ente in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari e protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni della deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 e deliberazione n. 88 del 02 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 11 Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo on line della Provincia Regionale di Palermo, ed entrerà in vigore contestualmente all'esecutività della delibera che lo approva. La Provincia Regionale di Palermo avrà 30 giorni di tempo per adeguare il contenuto del proprio sito internet alle previsioni contenute nel presente Regolamento.

